

## CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza interlocutoria 3 febbraio 2023, n. 3410

## Svolgimento del processo

con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettò l'appello di A.A. avverso la sentenza n. 1619 del 2018 della C.T.P. di Salerno, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso estratto ruolo e relativa cartella di pagamento, perchè regolarmente notificata ex art. 140 c.p.c.; nel confermare la sentenza di primo grado, il giudice d'appello - "Fermo restando la questione dell'ammissibilità dell'impugnazione della cartella conosciuta a mezzo di estratto di ruolo" - ribadì che dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione era emerso che la cartella in questione era stata correttamente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sicchè le doglianze ad essa afferenti non potevano più proporsi; nè, tantomeno, s'era perfezionata la prescrizione estintiva successiva; avverso detta sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste AdER con controricorso.

## Motivi della decisione

1.1 - con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 193/2016, art. 1, comma 8, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, per aver la C.T.R. ritenuto che AdER potesse validamente costituirsi in giudizio con patrocinio di avvocato del libero foro, senza tener conto che è da escludere - in virtù del combinato disposto delle suddette disposizioni - che il patrocinio dell'agente della riscossione, nel giudizio tributario, possa così connotarsi, essendo invece doverosa la costituzione a mezzo di propri funzionari;

1.2 - con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonché degli artt. 118 e 132 disp. att. c.p.c., per aver reso la C.T.R. - riguardo all'accertamento della regolarità della notifica - una motivazione meramente apparente;

1.3 - con il terzo motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 140 e 143 c.p.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, per aver la C.T.R. ritenuto validamente notificata la cartella di pagamento in questione, benché dalla documentazione prodotta da AdER non potesse evincersi il completamento dell'iter notificatorio, in particolare non essendo stata fornita la prova dell'invio e del ricevimento della raccomandata informativa;

2.1 - il Consigliere relatore ha esitato proposta per la definizione del ricorso in questa Sezione con cassazione senza rinvio della decisione impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c., per originaria inammissibilità del ricorso del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis, secondo il recente insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 26283 del 2022, difettando l'interesse a ricorrere;

Il Collegio ritiene che non si evinca con chiarezza se la C.T.R. - adottando il periodo supra riportato in corsivo alla precedente pag. 2 - abbia esplicitamente o meno affrontato il tema della verifica della suddetta condizione dell'azione, il che assume fondamentale rilevanza, ove si tenga conto che la sentenza è stata impugnata dal solo contribuente; inoltre, ove anche si propendesse per la soluzione negativa, si porrebbe comunque il problema della possibile ricorrenza del giudicato implicito sulla stessa questione,



evenienza per cui questa Sezione ha già investito la Sezione Tributaria (v. ord. n. 36649 del 2022) per la trattazione in pubblica udienza; sempre in tale ipotesi, poi, potrebbe comunque venire in rilievo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in memoria, su profili non esaminati ex professo dalla già citata Cass., Sez. Un., n. 26283/2022; è dunque opportuno rimettere la discussione del ricorso alla Sezione Tributaria, perchè sia discusso in pubblica udienza, non sussistendo il requisito della evidenza decisoria.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alla Sezione Tributaria.

